



**REGOLAMENTO
DEL
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA**

Il presente Regolamento è adottato dal Comitato per le Pari Opportunità (da ora in poi definito "il Comitato"), insediatosi il 22 febbraio 2002 a seguito dell'elezione delle rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, svoltasi nei giorni 17 e 18 dicembre 2001 e della nomina delle esperte e delle rappresentanti dell'Amministrazione per D. R. n. 170 del 12 febbraio 2002.

1. La sede del Comitato, fornita dall'Amministrazione dell'Università, è destinata alle attività istituzionali del Comitato e al perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto del Comitato per le Pari Opportunità (= St.CPO). A questo scopo, disponendo di personale destinato a tempo pieno alle attività del Comitato, essa sarà aperta nel normale orario di lavoro.

2. Gli organi del Comitato sono:

- l'ASSEMBLEA plenaria;
- l'UFFICIO DI PRESIDENZA;
- la PRESIDENTE.

3. L'ASSEMBLEA plenaria:

- ✓ formula proposte agli organi deliberanti dell'Università in ordine ai programmi e alle iniziative da svolgere per il perseguimento delle finalità e l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 1 e 2 dello St.CPO;
- ✓ propone l'ammontare del contributo richiesto all'Università per l'esercizio della propria attività, redigendo un preventivo di spesa, che sarà rendicontato;

- ✓ sottopone all'approvazione degli organi di governo dell'Università i progetti delle proprie attività da finanziare al di fuori del *budget* suddetto, corredati dagli appositi piani di finanziamento;
- ✓ nei tempi prescritti dal Regolamento d'Ateneo e dall'art. 10 dello St.CPO, presenta agli organi di governo dell'Università la relazione programmatica per il nuovo esercizio finanziario, nonché la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Comitato accede direttamente ai fondi assegnati, gestendoli ai sensi dell'art. 9, co. 2 dello St.CPO. Per particolari progetti di lavoro, piani di intervento o di azioni positive, conferenze, ricerche, borse di studio, indagini o altre attività, il Comitato può chiedere agli organi centrali e periferici dell'Università e all'esterno dell'Ateneo specifici finanziamenti.

Le riunioni dell'Assemblea plenaria del Comitato sono valide se sono presenti almeno la metà più uno delle sue componenti. *Le assenze alle sedute devono essere giustificate.* Nel caso in cui una delle componenti, ingiustificatamente e per tre sedute consecutive, non partecipi, previa regolare convocazione, alle riunioni del Comitato, questo, nella seduta successiva può autorizzare la Presidente a darne comunicazione al Rettore per gli opportuni provvedimenti.

Le decisioni sono valide se assunte a maggioranza semplice delle presenti, con voto non delegabile.

4. L'UFFICIO DI PRESIDENZA, costituito da Presidente, n. 2 Vice-presidenti e Segretaria, nominate ai sensi dell'art. 6 dello St.CPO, provvede:

- a predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea plenaria del Comitato;
- a rendere esecutive, nei limiti delle competenze e attribuzioni del Comitato, le delibere dello stesso;
- a curare la tenuta degli archivi, dei verbali, nonché di tutta la documentazione raccolta dal Comitato medesimo.

5. La PRESIDENTE, oltre ai compiti di cui all'art. 6 dello St.CPO,

- ha la rappresentanza del Comitato per le Pari Opportunità. Inoltre:
- presiede il Comitato, curando che l'attività da esso svolta sia diretta al miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- coordina l'Ufficio di presidenza di cui al precedente punto 4. e insieme alle altre

componenti dello stesso assicura i rapporti esterni.

6. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e per l'attuazione del piano di attività, il Comitato si può articolare in **GRUPPI DI LAVORO**. Ogni gruppo di lavoro indica al proprio interno una Coordinatrice.

Le Coordinatrici, su richiesta della Presidente e laddove lo esiga la discussione di particolari argomenti di competenza del rispettivo Gruppo di lavoro, possono integrare la composizione dell'Ufficio di presidenza.

In caso di eccezionale necessità e urgenza, l'UFFICIO DI PRESIDENZA, eventualmente integrato, può assumere decisioni, salvo ratifica da parte del Comitato nella sua composizione plenaria nella prima riunione utile.

I GRUPPI lavorano per obiettivi e per progetti e si sciolgono una volta esaurita la propria attività, presentando il risultato del loro lavoro al Comitato.

7. La SEGRETARIA del Comitato deve essere una dipendente dell'Amministrazione dell'Università. Ad essa sono affidate funzioni esecutive per il Comitato medesimo e di raccordo tra lo stesso e l'Amministrazione dell'Università per gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari al funzionamento del Comitato. Cura, inoltre, la stesura del verbale delle riunioni del Comitato, di cui dà lettura nella seduta immediatamente successiva per la necessaria approvazione. In caso di urgenza, il verbale può essere redatto e approvato seduta stante.

8. Il Comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione del Comitato deve essere fatta con avviso scritto inviato alle componenti con lettera contenente l'indicazione di giorno, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato alle componenti almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

9. La presenza alle riunioni plenarie e dei Gruppi di lavoro deve risultare dalla firma autografa apposta su foglio opportunamente predisposto.

Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti.

10. Il Comitato, previa delibera adottata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi

membri, può proporre al Senato accademico e al Consiglio d'Amministrazione dell'Università modifiche inerenti gli articoli statutari di cui alla delibera del 14 maggio 2002. Il presente Regolamento può essere modificato se vi siano richieste in tal senso da parte di almeno 2/3 delle componenti il Comitato e con l'approvazione della maggioranza assoluta delle componenti. Per quanto qui non riportato, vale quanto previsto nello Statuto del Comitato per le Pari Opportunità dell'Università di Messina e nello Statuto dell'Ateneo.